

BVGer C-5866/2015 vom 27. Mai 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5866_2015

FR: TAF C-5866/2015 du 27 mai 2016

IT: TAF C-5866/2015 del 27 maggio 2016

Regeste

Contributi

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 2

Oggetto del contendere non è la questione di merito se la tassazione d'ufficio dei contributi AVS/AI dovuti da A._____ per l'anno 2013 è avvenuta correttamente, bensì se l'opposizione presentata da A._____ tramite lo scritto allegato al formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2014 il 12 marzo 2015 (pervenuto alla CSC l'8 aprile 2015) rispettivamente il mail del 19 marzo 2015 avverso la decisione dell'11 luglio 2014, è effettivamente tardiva.

E. 3.1.1

Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

E. 3.1.2

Secondo l'art. 10 OPGA (RS 830.11), l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4). Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediare, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cpv. 5).

E. 3.1.3

In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica (anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).

E. 3.1.4

Secondo l'art. 38 cpv. 3 prima frase LPGA, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (anche art. 20 cpv. 3 prima frase PA).

E. 3.1.5

Giusta l'art. 38 cpv. 4 LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (anche art. 22a cpv. 1 PA).

E. 3.1.6

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

E. 3.2

Per quel che concerne in particolare la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova, nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 136 V 295 consid. 5.9 con rinvii).

E. 3.3

Nel caso in esame per sua stessa ammissione l'autorità inferiore non è in grado di dimostrare quando è stata notificata la decisione di tassazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2013 dell'11 luglio 2014, essendo stata trasmessa per posta A-Priority. Irrilevante al riguardo è in particolare l'affermazione dell'autorità inferiore secondo cui si può ammettere che una lettera è recapitata entro il termine di 3 a 5 giorni feriali, in quanto non conforme alla

giurisprudenza sopramenzionata (consid. 3.2). La CSC non sostiene del resto neppure che l'assicurata avrebbe ricevuto la decisione successivamente. Né la data di notifica del sollecito del 28 settembre 2014, inviato per posta semplice, né quella del successivo richiamo del 28 novembre 2014, malgrado sia stato trasmesso per plico raccomandato (doc. TAF 12) hanno potuto essere stabilite. In conclusione, la CSC non ha dimostrato, né ha reso verosimile con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, che la decisione sarebbe stata notificata circa cinque giorni feriali dopo la spedizione.

E. 4.1

Un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla notifica viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (DTF 136 V 295 consid. 5.10 con rinvii).

E. 4.2

Ora, l'autorità inferiore ha potuto dimostrare soltanto di avere notificato, il 10 marzo 2015, la decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa datata 13 gennaio 2015, da cui emerge che l'assicurata non ha pagato i contributi, non tuttavia che era stata emanata una tassazione d'ufficio (doc. TAF 12 e 13 e relativi allegati). Dagli atti risulta inoltre che l'assicurata il 18 marzo era al corrente della decisione di tassazione dei contributi del 2013, in quanto ha comunicato all'amministrazione di voler interporre opposizione (doc. 65, nota interna, anche doc. 66). In simili condizioni si può presupporre che la ricorrente sia anche venuta a conoscenza della decisione di tassazione d'ufficio per i contributi per l'anno 2013 al più presto il 10 marzo 2015. Questo Tribunale rileva che dopo la notifica l'interessata ha compilato, in data 12 marzo 2015, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2014, nel quale ha esplicitamente indicato di opporsi alla decisione di tassazione d'ufficio per l'anno 2014 (recte: 2013 in quanto la decisione del 2014 non era ancora stata emanata), ha preso contatto telefonicamente con la CSC in data 18 marzo 2015 (cfr. nota telefonica, doc. 65) ed ha inviato un mail il 19 marzo 2015. Si può quindi ritenere che la ricorrente ha reagito prontamente e entro un termine ragionevole, inferiore al termine di 30 giorni previsto per interporre normalmente opposizione, dal momento in cui può aver avuto conoscenza della decisione qui impugnata, ossia non prima del 10 marzo 2015, momento della notifica della decisione di esclusione del 13 gennaio 2015, emessa in seguito al mancato pagamento dei contributi dovuti. In simili condizioni l'opposizione va considerata tempestiva.

E. 4.3

Va infine evidenziato che il 27 marzo 2015 il servizio giuridico dell'autorità inferiore, in risposta al mail dell'assicurata del 19 marzo 2015, in cui aveva dichiarato di interporre opposizione, l'ha pregata di trasmettere uno scritto debitamente firmato entro 30 giorni, al fine di poter entrare nel merito della stessa (doc. 67). In simili condizioni la ricorrente poteva e doveva ritenere in buona fede che, se trasmessa entro il termine indicato dall'amministrazione, l'opposizione sarebbe stata tempestiva. Anche da questo punto di vista quindi l'opposizione interposta dall'assicurata, debitamente controfirmata, allegata al formulario datato 12 marzo 2015 e pervenuto l'8 aprile 2015 alla Cassa, è stata presentata entro i termini di legge.

E. 5

In conclusione alla luce dei suesposti considerandi il ricorso merita accoglimento, mentre la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore, affinché entri nel merito dell'opposizione presentata dalla ricorrente tramite lo scritto allegato al formulario datato 12 marzo 2015 e pervenuto alla Cassa l'8 aprile seguente e per mezzo del mail del 19 marzo 2015.

E. 6.1

Giusta l'art. 11b cpv. 1 PA, le parti sono tenute a comunicare all'autorità di ricorso il loro domicilio o la loro sede, e, se sono domiciliate in uno Stato in cui, secondo il diritto internazionale, le notifiche non possono avvenire per posta, devono designare un recapito in Svizzera.

E. 6.2

Secondo l'art. 36 lett. b PA, l'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul Foglio Federale, che viene pubblicato settimanalmente nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese ed italiano) sia in forma cartacea sia in forma elettronica (quest'ultima consultabile sul sito <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/foglio-federale.html>), alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notifica non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'art. 11b cpv. 1 PA, non abbia designato un recapito in Svizzera.

E. 6.3

Questo Tribunale rileva che tra la Confederazione Svizzera e l'Argentina non vi è (ancora) alcuna convenzione in materia di AVS/AI o che prevede la notifica di atti giudiziari per mezzo della posta e che la ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di elezione di un domicilio in Svizzera di cui all'ordinanza del 4 febbraio 2016 (doc. TAF 14 e 18).

E. 6.4

Pertanto, in mancanza dell'elezione di un domicilio in Svizzera e della possibilità di notificare le decisioni direttamente agli assicurati residenti in Argentina, questa sentenza sarà pubblicata sul Foglio Federale.

E. 7.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 7.2

Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.